

**Causa C-734/22****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

29 novembre 2022

**Giudice del rinvio:**

Oberster Gerichtshof (Austria)

**Data della decisione di rinvio:**

17 ottobre 2022

**Ricorrente in cassazione:**

Repubblica d'Austria, rappresentata dalla Finanzprokurator

**Resistente in cassazione:**

GM

**Oggetto del procedimento principale**

Aiuti per superficie per forme di gestione ecocompatibili concesse ai richiedenti con contratti di diritto privato per impegni pluriennali - Controlli in loco - Mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità all'aiuto - Prescrizione delle richieste di recupero - Questione dell'interruzione dei termini di prescrizione tramite richieste di pagamento extragiudiziali

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio**

Interpretazione dell'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, articolo 267 TFUE

**Questioni pregiudiziali**

1. Se l'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312/1 del 23 dicembre 1995), sia direttamente applicabile alle azioni con

cui la Repubblica d'Austria, mediante strumenti del diritto privato, chiede il recupero di aiuti concessi contrattualmente ai richiedenti nell'ambito di un programma che costituisce una misura agroambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277/1 del 21 ottobre 2005), perché il beneficiario ha violato gli obblighi contrattuali.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento menzionato nella prima questione debba essere interpretato nel senso che un atto di natura istruttoria o volto a perseguire l'irregolarità interruzione della prescrizione sussista altresì nel caso in cui, dopo la prima richiesta stragiudiziale di recupero, il concedente l'aiuto richieda al beneficiario nuovamente, se del caso a più riprese, il rimborso delle somme erogate e lo sollecita in via stragiudiziale invece di far valere il suo diritto in giudizio.

3. In caso di risposta negativa alla prima questione, se l'applicazione di un termine di prescrizione di 30 anni applicabile in base al diritto civile nazionale alle azioni di recupero di cui alla prima questione sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con il principio di proporzionalità.

#### **Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate**

Articoli 1 e 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

#### **Disposizioni nazionali citate**

Articoli 1336, 1478 e 1489 dell'Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco; in prosieguo: l'«ABGB»)

Sonderrichtlinie des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) für das Österreichische Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft (direttiva speciale del Ministero federale dell'Agricoltura, delle Foreste, dell'Ambiente e delle Acque per la promozione di un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente e dello spazio naturale; in prosieguo: l'«SRL-ÖPUL 2007»)

#### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento**

- 1 Il programma austriaco per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente (ÖPUL) 2007 è stato proposto dalla Repubblica d'Austria, ricorrente, nel corso del periodo controverso (negli anni dal 2007 al 2013) quale misura agroambientale ai sensi del

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e cofinanziato dall'Unione europea. L'Agrarmarkt Austria GmbH (in prosieguo: l'«AMA») ne aveva la gestione in nome e per conto della ricorrente.

- 2 Gli aiuti venivano attribuiti stipulando contratti con i richiedenti. Nell'ambito dell'ÖPUL venivano concessi aiuti per superficie per forme di gestione ecocompatibili, a fronte dei quali i richiedenti erano tenuti ad assumere impegni pluriennali.
- 3 Il resistente ha partecipato all'ÖPUL in qualità di gestore di un'azienda agricola per il settennio che va dal 2007 al 2013. Dopo aver effettuato controlli in loco i giorni 5/9 dicembre 2013 e 9 gennaio 2014 il ricorrente ha chiesto il rimborso dei premi concessi per gli anni dal 2008 al 2010 e dal 2012 al 2013 a concorrenza della somma oggetto della pretesa giudiziale (EUR 44 751,58), in ragione di asserite differenze tra le superfici richieste e le superfici effettivamente ammissibili. Poiché le superfici richieste, ma non più ammissibili nel 2012 e nel 2013 (le superfici perse) erano già state introdotte nell'ÖPUL nel corso degli anni precedenti, vi sarebbe stata violazione del periodo settennale di impegno. Di conseguenza, sarebbero oggetto di rivendicazione anche gli aiuti concessi per le superfici perse per gli anni di domanda dal 2008 al 2012. L'AMA ha trasmesso al resistente una relazione di verifica nonché le notifiche di recupero del 26 marzo 2014 e del 26 giugno 2014. Successivamente, quest'ultimo ha ricevuto solleciti di pagamento datati 11 maggio 2015 (notificato il 12 maggio 2015), 12 novembre 2015 (notificato il 16 novembre 2015) e un sollecito che minacciava «azioni legali» datato 16 dicembre 2015 (notificato il 22 dicembre 2015). Con ricorso proposto il 26 aprile 2019 la ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di EUR 44 751,58, maggiorata degli interessi progressivi del 2,880% annuo al di sopra dal tasso di base applicabile a partire dal 30 aprile 2014.
- 4 Il giudice di primo grado, il Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale civile del Land di Vienna), ha circoscritto l'oggetto del contendere alla questione della prescrizione e, con una sentenza interlocutoria del 21 dicembre 2020, ha ritenuto che il credito azionato non fosse prescritto. In diritto, esso ha concluso per l'applicabilità dell'articolo 3 del regolamento n. 2988/95 a tutte le pretese fatte valere. Il termine di prescrizione quadriennale sarebbe iniziato a decorrere il 1° gennaio 2014 e sarebbe stato interrotto dalle notifiche di recupero e dalle richieste di pagamento, cosicché i diritti non sarebbero prescritti.
- 5 Il giudice d'appello, l'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna), ha accolto l'appello del resistente del 20 settembre 2021 e ha respinto la richiesta del ricorrente per prescrizione. Ha motivato la decisione in punto di diritto sostenendo che il regolamento n.2988/95 non sarebbe applicabile alle azioni di diritto civile. Si applicherebbe il diritto di prescrizione previsto nel diritto civile austriaco. Le azioni sarebbero prescritte ai sensi dell'articolo 1489 dell'ABGB.

- 6 L'Oberster Gerichtshof deve statuire sul ricorso per cassazione (Revision) proposto dalla ricorrente al fine di ottenere il ripristino della sentenza di primo grado; in subordine, essa ha presentato richiesta di annullamento.

### **Principali argomenti delle parti nel procedimento principale**

- 7 La ricorrente sostiene che la SRL-ÖPUL 2007 è ampiamente determinata da regolamenti dell'Unione europea. L'entità delle riduzioni ovvero delle richieste di recupero in caso di discrepanze tra le superfici sarebbe direttamente fissata all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. Tale regolamento rinvierebbe anche alle prescrizioni del sistema integrato di gestione e di controllo (in prosieguo: «SIGC») dell'Unione europea. Il fatto che, in caso di mancato rispetto del periodo di impegno pluriennale, debba essere rimborsato l'intero importo concesso a titolo di aiuto nel periodo di impegno sarebbe conforme all'articolo 39, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 88, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
- 8 La ricorrente sostiene che il termine di prescrizione di quattro anni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 sarebbe iniziato a decorrere dopo la fine del periodo di impegno, quindi il 1° gennaio 2014. Esso sarebbe stato interrotto dagli atti volti a perseguire le irregolarità adottati dall'AMA, ossia dalla notifica della relazione di verifica e dalle notifiche di recupero nonché dai solleciti di pagamento, circostanze che avrebbero riaperto di volta in volta il termine di prescrizione. I diritti azionati non sarebbero quindi prescritti. Inoltre, in forza dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, gli Stati membri potrebbero prevedere un termine di prescrizione più lungo. Talune richieste di recupero sarebbero qualificate, nel diritto civile austriaco, come richieste a titolo di arricchimento indebito. Di conseguenza, troverebbe applicazione il termine di prescrizione di 30 anni previsto dall'articolo 1478 dell'ABGB. L'obbligo di pagare gli interessi ai sensi del punto 1.12.2.5. dell'SRL-ÖPUL 2007 sarebbe fondato (nel merito) sull'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 65/2011, di modo che i termini di prescrizione previsti all'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 si applicherebbero anche al diritto agli interessi.
- 9 Il resistente chiede che il ricorso venga respinto. Esso eccepisce (tra l'altro) che i diritti sarebbero prescritti. Il punto 1.12. dell'SRL-ÖPUL 2007 non conterrebbe regole specifiche in materia di prescrizione, cosicché occorrerebbe ricorrere ad altre fonti giuridiche. Il resistente qualifica tali richieste di recupero come clausole penali ai sensi dell'articolo 1336 dell'ABGB. A queste ultime sarebbe applicabile il termine di prescrizione di tre anni decorrente dalla conoscenza dei danni e degli autori di un danno, previsto dall'articolo 1489 dell'ABGB. Il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere al più tardi alla data delle lettere relative alle

richieste di recupero del 26 marzo 2014 e del 26 giugno 2014, di modo che alla data di presentazione del ricorso la prescrizione sarebbe già maturata. Il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 non sarebbe applicabile, in quanto riguarderebbe unicamente i diritti da perseguire con gli strumenti offerti dal diritto pubblico. Anche in caso di applicabilità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, la notifica della relazione di verifica, le notifiche di recupero e i solleciti di pagamento non potrebbero essere qualificati come atto istruttorio o volto a perseguire l'irregolarità; tali atti non avrebbero quindi l'effetto di interrompere la prescrizione.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale**

- 10 Sulla prima questione: la questione se l'articolo 3 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 sia direttamente applicabile riveste un'importanza essenziale per la soluzione della presente controversia. Nel caso in cui l'articolo 3 del regolamento n. 2988/95 fosse direttamente applicabile per la valutazione della prescrizione dei diritti invocati, al resistente sarebbe precluso il ricorso al più breve termine triennale previsto all'articolo 1489 dell'ABGB. La ricorrente, dal canto suo, non potrebbe invocare il termine di prescrizione trentennale di cui all'articolo 1478 ABGB, in quanto il principio di proporzionalità osta, nell'ambito dell'esercizio da parte degli Stati membri della facoltà loro conferita dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2988/95, all'applicazione di un termine di prescrizione trentennale alle controversie relative al rimborso di aiuti indebitamente concessi (sentenza del 5 maggio 2011, C-201/10 e C-202/10, Ze Fu Fleischhandel e Vion Trading, ECLI:EU:C:2011:282, punto 47).
- 11 Sulla seconda questione: la seconda questione pregiudiziale mira a chiarire, per le sovvenzioni di diritto privato, se un concedente l'aiuto, che abbia già concluso le proprie indagini e abbia fatto valere in via stragiudiziale la propria richiesta di recupero nei confronti del beneficiario, possa ottenere, mediante solleciti di pagamento, un'interruzione e quindi, entro il termine massimo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comma 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, una proroga del termine di prescrizione, sebbene la circostanza che egli necessiti di un periodo di tempo più lungo per chiarire le circostanze di fatto non sia d'ostacolo all'azione giudiziaria.
- 12 Sulla terza questione: più precisamente, la Corte ha dichiarato a proposito dell'ÖPUL che, in mancanza di una normativa comunitaria, nulla osta a che la Repubblica d'Austria attui i programmi nazionali di aiuto mediante atti di diritto privato come i contratti. Tuttavia, l'applicazione di tali norme nazionali non deve menomare la portata e l'efficacia del diritto comunitario (sentenza del 19 settembre 2002, C-336/00, Martin Huber, ECLI:EU:C:2002:509, punto 61 e ss.). La terza questione mira a stabilire se, quando un programma nazionale costituisce una misura agroambientale ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 ed è attuato in forme di diritto privato, i termini di prescrizione previsti dal diritto

civile nazionale debbano essere valutati alla luce del principio di proporzionalità del diritto dell'Unione.

DOCUMENTO DI LAVORO